



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - PREMessa

1. Il Comune d'Andora, con l'incarico di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali, svolge compiti d'organizzazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, nell'intento di perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire alle persone il diritto al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della comunità locale, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni d'emarginazione.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune d'Andora assicura la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sulle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune d'Andora.

2. In modo particolare, il presente regolamento disciplina l'accesso e la partecipazione al costo, relativi alle attività che il Comune d'Andora manifesta nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e dei servizi realizzati in campo socio-educativo, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e d'emarginazione.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita dal D.lg. n. 109/98¹ come integrato e modificato dal D.lg. n. 130/2000 s.m.i.², e dalle successive disposizioni attuative.

ART. 3 - AMBITO D'APPLICAZIONE

1. L'ambito d'applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

A) Prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;

B) Prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. Il presente regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti al fine di definire l'accesso a determinati interventi e i criteri concernenti le tariffe dei servizi, sulla base dei costi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni agevolate.

3. L'applicazione del regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

4. In modo particolare le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi d'assistenza scolastica.

5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle agevolazioni previste dall'art.10 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attualmente in vigore³.

6. L'eventuale applicazione ad altri servizi comunali sarà disposta dalla Giunta comunale in sede d'attivazione del servizio stesso.

ART. 4 - INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI E CATEGORIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE ISEE

1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

2. Le norme regolamentari vigenti in materia di prestazioni, servizi sociali o assistenziali comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

3. Il Piano per il Diritto allo Studio e servizi scolastici collegati;

¹ **D.lg. 31.03.1998, n. 109:** *Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della l.27.12.1997, n. 449.*

² **D.lg. 03.05.2000, n. 130:** *Disposizioni correttive ed integrative del D.lg. 31.03.98,n.109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.*

³ **Art. 10 – “Agevolazioni”-**

A) RIDUZIONI – 50% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50% non ricoverati in istituti.

4. Ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazioni delle condizioni economiche dei richiedenti;

5. Le norme in materia d'immobili di proprietà comunale destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica.

6. Oltre a quanto stabilito dal presente regolamento, le norme ivi previste si applicano anche alla fornitura gratuita, totale e parziale, dei libri di testo, prevista al Capo VI, artt. 65⁴-66⁵ e al Capo I, art.27, comma 1, l. 23.12.1998, n.448 e s.m.i⁶. Per la

⁴ **L. 23.12.1998, n. 448:** *“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”*.

Art. 65 mod. da art.50 l. 17.05.99, n.144 e da art.80, c.4, l.23.12.2000, n. 388: *Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.*

1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiore al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al D.lg. 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 35 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala d'equivalenza prevista dal predetto D.lg. n. 109/98, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine d'ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale. *(In attuazione di quanto disposto dal presente articolo è stato emanato il DM: 21.12.2000, n. 452 mod. dal DM. 25.5.2001, n. 337. per l'interpretazione autentica del presente articolo si veda l'art. 80, c.9, l. 23.12.2000, n.388),*

⁵ **Art. 66 mod. da art. 50 e 63 l. 17.05.99, n. 144, da art. 80, l.23.12.2000, n.388 e da art. 86 D.lg. 26.03.2001, n. 151:** *Assegno di maternità.*

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale delle indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 500.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno del nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare d'appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al D.lg. 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala d'equivalenza prevista dal predetto D.lg. n.109 del 1998, tenendo anche conto della maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo le modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. a tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine d'ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

(Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 74 e 80 D.lg. 26.3.2001, n. 151).

⁶ **Art. 27 l. 23.12.1998, n. 448: Fornitura gratuita dei libri di testo.**

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al D.lg. 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

(In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda anche DPCM . 5.8.1999, n. 320).

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data d'entrata in vigore della presente legge. In caso d'inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

(In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda anche il DM. 7.12.1999, n.547)

loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi art. 65, comma 6, art. 66, comma 6 e art. 27, comma 1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

7. Rientrano nell'applicazione del presente regolamento anche altri eventuali servizi di nuova istituzione, anche per opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisce requisito indispensabile.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni d'indigenza, individuate attraverso l'ISEE, potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio richiesto, graduati secondo il reddito che sarà accertato attraverso l'indicatore della situazione economica.

2. L'entità dei costi dei servizi e i parametri I.S.E.E. da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO II

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

ART. 6 - SERVIZI DISCIPLINATI

1. Allo scopo di consentire a ciascuna persona di avere prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di Andora, attiva, tra gli altri, i seguenti interventi e servizi a domanda individuale:

- Servizio di refezione scolastica;
- Servizio di trasporto scolastico;
- Campo solare estivo;
- Riconoscimento alunni meritevoli.

ART. 7 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi di cui all'art.2 del presente regolamento sono messi a disposizione della comunità, per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

-
- 4. (...omissis...)
 - 5. (...omissis...)

2. Fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa, salvo quanto al comma 5 dell'art. 10.

ART. 8 - CARATTERI E FINALITÀ DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso agli oneri del servizio.

2. L'accesso ai servizi comporta per gli utenti un beneficio in termini d'agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità. Per ragioni d'equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti.

3. Sulla base delle finalità dei servizi e delle necessità di assicurare comunque la copertura finanziaria dei servizi stessi, la Giunta Comunale approva ogni anno il costo effettivo del servizio, la percentuale del costo riferita ad ogni servizio che determina la tariffa massima, le soglie del servizio derivanti dal calcolo ISEE come stabilite dal successivo art. 9 e le modalità operative per la concessione dei benefici secondo i principi e i criteri previsti nel presente regolamento.

ART. 9 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri d'equità e solidarietà riguardo alle condizioni economiche effettive;

- adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;

- definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione d'azioni di supporto e d'informazione da parte del Comune di Andora.

2. Il sistema tariffario prevede le seguenti fasi:

- analisi dei costi;

- individuazione da parte del Comune di Andora della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi;

- differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'individuazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, fino al raggiungimento di una tariffa minima, riguardo alla condizione economica effettiva dei

beneficiari del servizio, valutata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, e della consistenza numerica del nucleo familiare;

- definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione;

- elaborazione di un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte del Comune delle spese del servizio in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, determini l'ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell'utente sulla base dei principi di:

- gradualità;

- equità;

- imparzialità,

- solidarietà.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa agevolata è concessa all'utente con le seguenti modalità:

A) presentazione della domanda, per ogni componente del nucleo familiare⁷, così come definito dall'art.11 del presente regolamento, corredata dell'autocertificazione concernente il reddito e il patrimonio, di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento, sulla base dell'apposita modulistica⁸ predisposta dal Servizio Politiche Sociali.

B) determinazione della tariffa sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente.

2. Il costo della tariffa è effettuato dopo aver determinato i seguenti parametri:

A) il costo del servizio;

B) tariffa massima, ossia percentuale del costo applicata a chi non presenta l'autocertificazione e/o a chi supera la soglia massima derivante dal calcolo ISEE;

C) soglia derivante dal calcolo ISEE.

3. La determinazione della tariffa è attuata mediante la seguente proporzione:

soglia max derivante dal calcolo ISEE : retta max = ISEE utente
: X (tariffa)

↓

⁷ Salvo casi particolari, il nucleo familiare si identifica con la famiglia anagrafica, cioè con quell'insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi (**Art. 4 DPR. 30.5.1989, n. 223**).

⁸ **DM. 29.7.1999** – Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al D.lg. 31 marzo 1998, n. 109.

DPCM 18.05.2001 – Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.lg. 31.3.1998, n.109, come modificato dal D.lg. 3 maggio 2000, n. 130.

retta massima x ISEE utente

TARIFFA:-----

Soglia massima derivante dal calcolo ISEE
con arrotondamento ad Euro 1 inferiore.

4. La Giunta Comunale può inoltre individuare una soglia minima di sotto alla quale è concessa la tariffa con la massima agevolazione.

5. In linea generale è prevista l'esenzione per soggetti appartenenti a nuclei familiari che usufruiscono dell'assistenza economica da parte dei Servizi Socio Assistenziali o che sono in possesso dei requisiti per ottenerla.

6. La tariffa massima di cui al comma 2 del presente articolo si applica, di norma anche a coloro che non sono residenti nel Comune d'Andora, fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi, con preferenza dei cittadini residenti.

ART. 11 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Al fine di tenere conto adeguatamente delle effettive condizioni economiche degli utenti è individuato il nucleo familiare convenzionale secondo quanto prevede il D.lg. n. 109/98 e s.m.i.⁹ e dal D.P.C.M.7 maggio 1999, n.221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n.142.¹⁰

2. Tale nucleo, per gli effetti del presente regolamento, è integrato da:

A) Eventuali persone in affidamento;

B) Genitori anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, e i figli a carico con loro conviventi.

⁹ Vedi nota nn. 1 e 2 del presente Regolamento.

Art. 2, comma 2, D.lg. 3.5.2000, n. 130: "Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente"

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.Pe.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.Pe.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.Pe.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

¹⁰ **D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221** – *Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.*

ART. 12 - DEFINIZIONE DI REDDITO

1. La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D. lg. n.109/98 come modificata dall'art.8 D.lg. 3 maggio 2000, n.130.¹¹

ART. 13 - DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

1. La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell'ISEE ed è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla Tabella 1, Parte II del D.lg. n. 109/98 come modificata dall'art.8 D.lg. 3 maggio 2000, n.130¹², tenendo conto di due elementi:

Patrimonio mobiliare;

Patrimonio immobiliare.

¹¹ **Tabella 1 – Parte I:** *Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale*

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2 si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza d'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavori o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di £.10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

¹² **Tabella 1:** *Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale*

Parte II – Definizione del patrimonio

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa d'abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appostiti moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £.30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

2. Ai fini del calcolo dell'ISEE, il valore patrimoniale è sommato al valore reddituale nella misura del 20% del suo valore, così come disposto dall'art.2, comma 4, D.lg. n. 109/98 e s.m.i.¹³

ART. 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale a quella patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, come definito dall'art. 11 del presente regolamento, secondo la scala d'equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.lg. n. 109/98 e s.m.i.¹⁴.

ART. 15 - PROCEDURE APPLICATIVE

1. Di norma, chi non richiede agevolazione e dichiara di accettare la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo d'autocertificazione.

2. Le richieste d'agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà d'autocertificazione secondo quanto prevede il DPR n. 445/2000¹⁵. A tal fine il richiedente deve dichiarare, ai sensi dell'art.4 comma 2 D.lg. n. 109/98¹⁶, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

¹³ **Art. 2 D.lg. 31.3.1998, n.109 come sostituito dall'art. 2 D.lg. 3.5.2000, n. 130:** *Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.*

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

¹⁴ **Tabella 2 mod. da art. 9 D.lg. 3.5.2000, n. 130 :** *La scala di equivalenza*

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della l.5.2.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

¹⁵ **DPR. 28.12.2000, n. 445:** *Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*

¹⁶ **Art. 4 D.lg. 1.3.1998, n. 109 mod. Da D.lg. 3.5.2000, n. 130:** *Dichiarazione sostitutiva unica*

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. Le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva sono regolate dal disposto dell'art. 4 D.lg. n. 109/98 e s.m.i.¹⁷.

¹⁷ **Art. 4 D.lg. 31.3.1998, n. 109 mod. Da D.lg. 3.5.2000, n. 130:** *Dichiarazione sostitutiva unica.*

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della l.4.1.1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art.2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art.3, comma 2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. Vedi nota n.16.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri d'assistenza fiscale previsti dal D. log. 9.7.1997, n.241, come modificato dal D. lg 28.12.1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS, competente per territorio. L'INPS, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri d'assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'INPS fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'art.2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima.
4. I comuni, i centri d'assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto
5. *(Comma soppresso)*
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'INPS e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, al veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione d'errori materiali o di modesta entità. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi dalla direttiva stessa.

ART. 16 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Le agevolazioni che saranno concesse in applicazione del presente regolamento e delle vigenti norme di legge in materia, rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta altresì al Responsabile del Servizio l'effettuazione dei controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica, secondo quanto dispone l'art. 19 del presente regolamento.

ART. 17 - ASSISTENZA AGLI UTENTI

1. Agli utenti, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità d'accesso ai servizi.

2. Ai fini dell'assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e per il rilascio della certificazione ISEE, il Comune d'Andora può avvalersi della collaborazione dei Centri d'Assistenza Fiscale mediante apposita convenzione integrando i servizi specifici resi dalle competenti strutture comunali.

ART. 18 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Il richiedente è obbligato a comunicare eventuali e rilevanti cambiamenti della sua situazione socio-economica, non rilevabili d'ufficio, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il Comune d'Andora stabilirà per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti di tale nuova dichiarazione.

2. In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sarà presa in considerazione l'effettiva condizione risultante al momento della richiesta della prestazione agevolata.

3. L'utente è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Sociali ogni variazione del nucleo familiare e della relativa situazione economica che determini la perdita del diritto alla prestazione sociale agevolata od anche la variazione della tariffa agevolata. A tal fine nella comunicazione della quantificazione dell'agevolazione dovrà essere indicata la soglia immediatamente inferiore o superiore.

ART. 19 - CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.lg. n.109/98¹⁸, il Comune d'Andora esegue

¹⁸ Vedi nota n. 17.

controlli anche a campione, interessando almeno il 20% dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelli d'altri soggetti pubblici e/o privati. In ogni caso saranno oggetto dei controlli tutte le dichiarazioni che presentano un reddito pari a zero euro.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.lg. n. 109/98¹⁹, il Comune d'Andora potrà avvalersi dell'operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione ed in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.

3. I tempi previsti per l'effettuazione dei controlli dei soggetti saranno stabiliti con apposito atto del Responsabile del Servizio Politiche Sociali.

ART. 20 - REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

1. In caso d'accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, il Comune d'Andora segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

CAPO III

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 21 - AREE D'INTERVENTO

1. Il Comune d'Andora, in quanto titolare delle funzioni attinenti i servizi socio-assistenziali, può avvalersi per la loro gestione dell'ASL n.2 "Savonese" di Savona.

2. Rimangono, invece in capo al Comune, le seguenti funzioni:

- Ospitalità per i "senza fissa dimora";
- Assegni per i nuclei familiari numerosi e di maternità, per donne prive di copertura previdenziale;
- Utilizzazione del fondo sociale per l'affitto.
- Telesoccorso;
- Servizi funebri;
- Servizio di assistenza domiciliare agli anziani e soggiorni termali.

¹⁹ Vedi nota n. 17.

ART. 22 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi sociali sono messi a disposizione della comunità ed in particolare dei soggetti che si trovano in stato di bisogno o che si trovino in situazioni di rischio e/o emarginazione secondo quanto previsto dall'art.2 del presente Regolamento.

2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, per i soggetti portatori di handicap, di cui all'art.3, comma 3, l.104/92²⁰, e per gli ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dall'ASL, ai fini della valutazione della situazione economica, si fa riferimento a quanto disposto dall'art.3, comma 2-ter, D.lg. n. 109/98, così come modificato dal D.lg. n. 130/2000²¹, evidenziando la situazione economica del solo assistito, al fine di favorire la permanenza dello stesso presso il nucleo familiare d'appartenenza.

ART. 23 - ELEMENTI DETERMINANTI LO STATO DI BISOGNO

1. La Giunta Comunale, con l'atto di cui all'art. 5 del presente regolamento, determina le soglie minime derivanti dal calcolo ISEE, così come determinate dal successivo art.6 del presente regolamento, che dà accesso agli interventi socio-assistenziali.

ART. 24 - ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E DI MATERNITÀ

1. Il Comune d'Andora concede gli assegni ai nuclei familiari numerosi e quelli di maternità, che sono erogati dall'INPS, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative in materia.

²⁰ **Art. 3 l. 5.2.1992, n. 104:** *Soggetti aventi diritto*

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

²¹ **Art. 3, comma 2-ter, D.lg. 31.3.1998, n. 109 aggiunto da art. 3, comma 4, D.lg. 3.5.2000, n. 130.**

1. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art.3, comma 3, della l.5.2.1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lg. 28.8.1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare d'appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3-septies, comma 3, del D.lg. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da chi richiede il beneficio, saranno eseguite secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - COMUNICAZIONE AI CITTADINI

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da azioni d'informazione al pubblico da parte del Comune d'Andora.

2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

ART. 26 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n.241²², sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della l. n. 675/96 e s.m.i.²³, delle misure minime di sicurezza adottate dal Comune d'Andora²⁴ e dalle pronunce del Garante della Privacy.

²² **Art. 22 l. 7.8.1990, n. 241** –

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto d'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

²³ **L.31.12.1996, n.675 mod. da D.lg. n. 467/00: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

²⁴ **Atto G.M. 05.12.2000, n. 168: Applicazione dell'art.1 della Legge 3.11.2000, n. 325 riguardanti le disposizioni minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dalla Legge 675/1996 (Privacy).**

2. La Giunta Comunale ed il Responsabile del Servizio Politiche Sociali ognuno per quanto di competenza, adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche contenenti dati personali.

ART. 28 - ARCHIVIO INFORMATICO

1. Presso il Servizio Politiche Sociali è reso disponibile un archivio informatico al quale è consentito l'accesso gratuito, anche per via telematica, a chiunque via abbia interesse e nel rispetto delle norme poste a garanzia della tutela della riservatezza secondo anche quanto dispone l'art. 27 del presente Regolamento.

2. I dati a quali è dato libero accesso secondo il comma precedente, sono quelli concernenti:

gli adempimenti previsti dai procedimenti oggetto del presente Regolamento;

l'acquisizione della relativa modulistica;

la raccolta dei quesiti, delle risposte e d'ogni informazione utile, anche legislativa, riguardanti i servizi oggetto del presente regolamento.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia.

SOMMMARIO



		1
	
CAPO I.....		1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI		1
Art. 1 - Premessa		1
Art. 2 - Oggetto.....		1
Art. 3 - Ambito d'applicazione.....		2
Art. 4 - Integrazioni ai regolamenti e categorie di servizi soggetti all'applicazione ISEE		2
Art. 5 - Agevolazioni tariffarie		5
CAPO II.....		5
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.....		5
Art. 6 - Servizi disciplinati		5
Art. 7 - Destinatari dei servizi		5
Art. 8 - Caratteri e finalità del sistema tariffario		6
Art. 9 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe		6
Art. 10 - Determinazione della tariffa		7
Art. 11 - Definizione di nucleo familiare		8
Art. 12 - Definizione di reddito		9
Art. 13 - Definizione di patrimonio		9
Art. 14 - Criteri per la determinazione della situazione economica		10
Art. 15 - Procedure applicative.....		10
Art. 16 - Competenze del Responsabile del Servizio		12
Art. 17 - Assistenza agli utenti		12
Art. 18 - Variazione della situazione economica.....		12
Art. 19 - Controlli		12
Art. 20 - Revoca dei benefici concessi		13
CAPO III		13
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		13
Art. 21 - Aree d'intervento		13
Art. 22 - Destinatari dei servizi		14
Art. 23 - Elementi determinanti lo stato di bisogno		14
Art. 24 - Assegni ai nuclei familiari numerosi e di maternità		14
CAPO IV		15
DISPOSIZIONI FINALI		15
Art. 25 - Comunicazione ai cittadini		15
Art. 26 - Pubblicità del regolamento		15
Art. 27 - Acquisizione e trattamento dei dati personali e sensibili.....		15
Art. 28 - Archivio Informatico		16
Art. 29 - Disposizioni finali.....		16
SOMMMARIO.....		17